



COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE
PROVINCIA DI PIACENZA

n. 20

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Prima - di convocazione - seduta

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	presente	assente
1. Calza Patrizia		Presente
2. SCHIAVI CRISTIANO		Presente
3. CAPELLINI ANDREA		Presente
4. CAVANNA ALESSANDRO		Presente
5. CIGALINI DAVIDE		Assente
6. PROVINI MATTEO		Presente
7. FRATTOLA ALBERTO		Assente
8. CAVIATI MARCO		Presente
9. AMISANI EDOARDO		Presente
10. MILANI MICHELA		Presente
11. BRUSAMONTI RENATO		Assente
12. RIVERSO CESARE		Presente
13. DRAGONI KATIUSCIA		Presente

Presenti 10 Assenti 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il **SEGRETARIO COMUNALE** Elena Mezzadri.

Accertata la validità dell'adunanza Patrizia Calza nella sua qualità di **SINDACO** ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito alla proposta dell'ordine del giorno sopra indicata.

Il Sindaco Patrizia Calza espone l'argomento in oggetto.

Il Consigliere Cesare Rivero anticipa la propria astensione in quanto ritiene che non si verifichi un'effettiva riduzione delle tariffe, ma solo una modifica del rapporto tra quota fissa e variabile.

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio " chi inquina paga";
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii. disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione 444/2019/R/rif ARERA reca «Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati»;
- con deliberazione 363/2021/R/RIF ARERA ha emanato il nuovo metodo tariffario "MTR-2" per la determinazione delle tariffe del periodo 2022-2025;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO che l'Ente territorialmente competente alla redazione del PEF (Piano economico finanziario) è definito da ARERA nell'allegato A) alla deliberazione n. 443/2019/R/Rif come "Ente di governo dell'Ambito", laddove costituito ed operativo o, in

caso contrario la Regione o la Provincia o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

CHE nel caso del Comune di Gragnano Trebbiense, l'Ente di governo dell'Ambito (Egato), istituito ai sensi della L.R. 23.12.2011 e ss.mm.ii è ATERSIR – Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – con sede a Bologna;

CHE con propria precedente deliberazione di C.C. n. 16 del 21.04.2022 si prendeva atto della deliberazione del Consiglio d'Ambito n.11 dell' 11 aprile 2022, con la quale l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), in sede di prima applicazione del TQRIF, ha determinato, per tutte le gestioni dell'ATO Emilia Romagna, gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati, per ciascuna "gestione" (come definita all'art. 1 – Definizioni del TQRIF) dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, individuando il posizionamento della gestione nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF, e fatti salvi obblighi e livelli qualitativi già previsti nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che devono essere in ogni caso garantiti;

DATO ATTO che:

- Che in data 20.05.2022, il Consiglio d'ambito ATERSIR, ente territorialmente competente alla redazione del PEF, ha approvato il Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2022 - 2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Piacenza tenuto conto degli obblighi e dei livelli di servizio definiti dalla succitata deliberazione CAMB/2022/11 dell'11 aprile 2022, Allegato "A";
- Che il PEF del Comune di Gragnano Trebbiense evidenzia, per l'annualità 2022, quanto segue:
 - o il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Gragnano Trebbiense è pari ad euro 645.808,65;
 - o il totale delle detrazioni da sottrarre ai costi di cui sopra sono pari ad Euro 15.247,27 (Euro 2.538,03 derivanti da contributo MIUR ai sensi D.L. 248/07 ed Euro 12.709,24 derivanti da attività di recupero dell'evasione);
 - o il totale del costo da coprire con le tariffe TARI è pari ad Euro 630.561,38;

EVIDENZIATO che le minori entrate mentre le minori entrate derivanti dalle riduzioni/agevolazioni diverse dalle precedenti disciplinate dal regolamento TARI sono state considerate ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2022;

PRESO ATTO che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativi al Comune di Gragnano Trebbiense non genera una “Differenza tra i costi massimi ammessi 2022 e i costi 2020”;

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 1, co. 683 della citata Legge n. 147 “Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1 “In ogni caso deve essere assicurata – la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”;
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “chi inquina paga” sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
- le tariffe del tributo TARI da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall'art. 43 c. 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 che dispone: “ A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio

bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti in occasione della prima variazione utile”;

RITENUTO, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DATO ATTO CHE la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2022 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2022, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

RICORDATO CHE, come previsto dall'art. 10 del Regolamento TARI, la misura tariffaria tributo giornaliero è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 10 per cento;

VISTO l'art. 27 del Regolamento TARI il quale stabilisce le seguenti scadenze per il versamento della tassa:

- 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, quest'ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre;
- 02 Dicembre: è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre.

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo

fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Piacenza sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti;

VISTO l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

Presenti n.	10
Astenuti n.	3 (Riverso, Dragoni e Milani)
Votanti n.	7
Voti favorevoli n.	7
Voti contrari n.	0

proclamato dal Sindaco

DELIBERA

1. di prendere atto del PEF approvato dal Consiglio di ATERSIR in data 20 maggio 2022, Allegato "A";
2. di approvare per l'anno 2022 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) riportate nell'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che il totale dei costi il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2022/2024, anno 2022;
4. di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Piacenza, nella misura del 5%;
5. di prendere atto che il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2022 relativo al Comune di Gragnano Trebbiense non genera una "Differenza tra i costi massimi ammessi 2022 e i costi 2021";
6. di rinviare ad un successivo atto le variazioni conseguenti da apportare al bilancio di previsione 2022 - 2024;
7. di dare atto che ai sensi dell'art.29 del regolamento comunale del tributo, le scadenze sono stabilite come segue:
 - 30 aprile: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente, quest'ultimo deve tenere conto anche delle nascite, morti, ed altro avvenute nell'anno precedente e l'acconto relativo al primo semestre;
 - 02 Dicembre: è liquidato l'acconto relativo al secondo semestre.
8. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022;
9. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione tariffe TARI 2022, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2021; per tale finalità l'atto sarà inserito entro il termine del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Successivamente

ESPERITA la votazione palese, con il seguente esito:

Presenti n.	10
Astenuti n.	3 (Riverso, Dragoni e Milani)
Votanti n.	7
Voti favorevoli n.	7
Voti contrari n.	0

proclamato dal Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di rispettare i termini di cui al Decreto Legge 19 maggio 2022, n. 50

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto digitalmente:

II SINDACO
Patrizia Calza

II SEGRETARIO COMUNALE
Elena Mezzadri
